

Avv. Giuseppa

Marabello

Via Calabria, n. 36 - tel/ fax
090662163

98122 Messina
pec: avvmarabello@pec.giuffre.it

**TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c. e contestuale giudizio di merito
Con richiesta per la determinazione delle modalità di notificazione ex
art 151 c.p.c**

Il sig ARCIDIACONO ALESSANDRO ,(c.f. : *RCDLSN64B19F158T*) , nato a Messina il 19/02/1964 e residente a Messina, Via C.da S.Anna Compl. Mito Res. Delle Ginestre, elettivamente domiciliato in Messina, Via Calabria, n. 36, is. 301, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Marabello, c.f. *MRBGPP82E46F158H*; pec: *avvmarabello@pec.giuffre.it*; fax: 090662163, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso

CONTRO

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere , 76/A-00153 Roma (RM) (C.F.: 80185250588);

-L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (U.S.R.), Ufficio VII- Ambito Territoriale di Messina via San Paolo 361, 98122 Messina , (C.F.: 80005000833)

-ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CANNIZZARO-GALATTI ME, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Mario Giurba, 2, 98123, Messina ME (C.F.: 80008360838; pec: meic86600p@pec.istruzione.it)

E nei confronti

Di tutti i i soggetti inseriti nelle graduatorie del personale Scolastico ATA , per il profilo di Assistente Amministrativo

OGGETTO : accertamento del diritto a vedere riconosciuta la valenza del servizio prestato nei centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e della formazione professionale , ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ATA per il triennio 2021/2024



BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Questo procuratore, preliminarmente, evidenzia come il ricorrente lamenti un'impropria valutazione del punteggio nelle graduatorie del personale scolastico ATA. Il petitum del presente giudizio è costituito pertanto da un provvedimento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del punteggio spettante al collaboratore scolastico tenuto conto del servizio svolto.

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione del personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011-30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. La circostanza che nel giudizio vengano in questione atti amministrativi presupposti non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art 63, "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite con l'ordinanza n. 25840/2016, ove in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3. chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in graduatorie ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di



tale atto-di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria- l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo ricorrente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere , la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R. , trova pacificamente applicazione il V comma dell'art 413 c.p.c. (introdotto dall'art 40 del D.lgs 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede L'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art 40 D.lgs citato , il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto- per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio-trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art 5 c.p.c, la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art 413 c.p.c, deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.



PREMESSO IN FATTO

Il sig. Arcidiacono Alessandro, in data 20.04.2021
(**m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO** UFFICIALE.I.5062457.20-04-2021.)

presentava domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, per il profilo di assistente amministrativo ;

-tale domanda , veniva presentata all'ufficio scolastico territoriale della provincia di Messina ed indirizzata all'Istituto Capofila MEIC86600P - IC "CANNIZZARO-GALATTI"ME

- il ricorrente , indicava , all'interno di detta domanda sezione "TITOLI DI SERVIZIO", il servizio prestato :

-presso diverse istituzioni scolastiche MIUR -Ministero dell'Istruzione e dell'Università, Dall.'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2020/2021, (così come si evince da estratto conto contributivo), e presso le quali ha svolto il servizio di collaboratore scolastico.

-si precisa che il ricorrente nel triennio 2021-2024, presentava una domanda di aggiornamento per l'inserimento nelle graduatorie ATA, avendo lo stesso presentato domanda di inserimento, già nel triennio precedente 2017-2021 per il profilo di collaboratore scolastico e assistente amministrativo.

-In particolar modo, il sig. Arcidiacono Alessandro, al momento della presentazione della domanda di inserimento nel triennio precedente 2017-2021, aveva già dichiarato tra i titoli di servizio, il servizio svolto presso gli Enti di Formazione Professionale EN.A.I.P, dall'a.s.1988/1989 all'a.s. 2014/2015, ente accreditato dalla Regione Siciliana allo svolgimento dell'obbligo di istruzione e formazione e all'assolvimento dell'obbligo scolastico , Codice Ateco 2007 (85.59.2) "Corso di formazione e corso di aggiornamento professionale" e accreditato con apposito decreto dall'assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dall'Assessorato del Lavoro e delle Politiche Sociali;

-in data 12/04/2021, l'Istituto Comprensivo Cannizzaro Galatti Me, con decreto N. 581, disponeva la convalida del punteggio e riconoscendo al sig. Arcidiacono Alessandro, il punteggio di 23,87 per il profilo di assistente amministrativo e il punteggio di 22,37 per il profilo di collaboratore scolastico, convalidando quindi il punteggio per il servizio prestato nell' Ente di Formazione Professionale presso il quale lo stesso aveva regolarmente prestato servizio.



-con l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2021-2024, avendo già ricevuto un precedente decreto di convalida del punteggio e avendo già precedentemente inserito il servizio prestato presso gli enti Di Formazione Professionale, il ricorrente dichiarava unicamente il servizio prestato nell'anno scolastico 2018/2019 presso le istituzioni scolastiche nelle quali aveva già svolto regolare servizio, non potendo e non dovendo reinserire il servizio precedentemente dichiarato e già oggetto di accertamento con apposito decreto di convalida;

con la pubblicazione delle graduatorie definitive, del personale ATA, avvenuta in data 31/08/2021, il sig. Arcidiacono non si vedeva inspiegabilmente riconfermato il precedente punteggio, vedendosi attribuiti punti 15,02 per il profilo di assistente amministrativo, in violazione del precedente decreto di convalida decreto N581 dell'I.C. Cannizzaro- Galatti Me, emesso in data 21/04/2021, nel quale erano stati riconosciuti punti 23,87 .

A) SULL'ILLEGITTIMITA' DELLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER I SERVIZI DICHIARATI. NEL MERITO

La controversia verte essenzialmente sul riconoscimento del punteggio legittimamente spettante al sig. Arcidiacono, all'interno delle graduatorie di III fascia del personale ATA per gli anni scolastici 2021/2024, previo annullamento dei provvedimenti di rettifica del punteggio della graduatoria medesima, nella parte in cui non gli è stato attribuito, per il solo profilo di assistente amministrativo, il servizio prestato presso gli Enti di Formazione Professionale.

In particolar modo si contesta la legittimità della valutazione avvenuta in fase di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2021/2024, su un servizio che era stato dichiarato dal ricorrente nelle precedenti graduatorie 2017/2021 e che era già stato oggetto di valutazione con emissione di apposito decreto di convalida.

In particolare , il ricorrente, avendo presentato domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale ATA , lamenta la non corretta valutazione del servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, non statale, dall'a.s. 1988 /1989 all'a.s. 2014/2015(anni 28) , presso l' ente di formazione Professionale ENAIP, accreditato dalla Regione Siciliana per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e per l'assolvimento dell'obbligo scolastico con D.A. n.1037 del 13.04.2006 (vedi doc 1) e con DA 2944 del 29 dicembre 2005 (vedi doc 2)



Sul punto la Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze ATA, presente nel DM 640/2017 nonché nel successivo DM 50/2021 , allegato A , categoria AVVERTENZE, alla lettera F, prevede che “qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso “ . (3 punti per ogni anno di servizio).

Nessun dubbio interpretativo può sussistere sulla natura giuridica degli enti di Formazione Professionale, che sono scuole non statali autorizzate, convenzionate con la Regione Sicilia (previo accreditamento dell’assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e all’assolvimento dell’obbligo scolastico, come dimostrato dalla documentazione allegata, cfr decreti di accreditamento e L. R n. 24 del 6 marzo 1976, in tema di "Addestramento professionale dei lavoratori".).

Sul punto cfr ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 12/02/2020 RG n. 3892/2019, nella quale viene statuito il principio secondo il quale , *“il servizio prestato presso i Centri di Formazione Professionale..., risulta appunto inquadrabile ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera CF), nonché nel successivo DM 50/2021 nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, per cui è previsto il dimezzamento del punteggio. Difatti il Centro di Formazione Professionale, risulta ente accreditato dalla Regione Campania.... Per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione..... “*

I centri di Formazione Professionale sono *“Enti di Istruzione e Formazione Professionale, convenzionati, accreditati e sussidiati dalla regione Siciliana , ai sensi della Legge Regionale 24/1976 e della legge quadro nazionale 845/1978. “*

Il Rapporto tra l’ente di Istruzione e Formazione Professionale e la Regione Sicilia è un rapporto finalizzato alla gestione di un pubblico servizio , per conto e nell’interesse della Regione Siciliana. “

Anche la Cass. civ. Sez. lavoro, 22/12/2003, n. 19606, D'Avico c. Soc. Barilla Alimentare), si è pronunciata sul punto chiarendo che *“ deve ritenersi che rientrano tra gli istituti «legalmente riconosciuti» gli istituti privati che svolgono attività di istruzione nell'ambito della competenza regionale in materia di istruzione artigiana e professionale ex art. 117 cost e che siano convenzionati dalla regione, ove la legge regionale (nella specie, L.R. n. 95 del 1980,*



Lombardia) preveda che le iniziative di formazione professionale possano (in presenza di determinate condizioni) essere svolte anche da istituti privati convenzionati i cui corsi siano omologati (quanto alla validità degli studi effettuati) a quelli gestiti direttamente dalla regione.

Tale orientamento giurisprudenziale è richiamato anche in diverse altre pronunce della Corte di Cassazione (sent. n. 2611 e 2612 del 1990) ed in modo specifico nella sentenza n. 10963 del 1991. Come infine da ultimo statuito dalla Cassazione Civile con sentenza n. 22955 del 2020: “il rapporto tra Amministrazione pubblica e soggetto gestore dell'attività formativa finisce con il rivestire una natura eminentemente pubblicistica, regolamentata da procedure amministrative.”.

Il DM 640/2017, allegato A1, lettera B , nonché il successivo DM 50/2021 prevede che ai fini dell’inserimento in graduatoria, viene riconosciuto valido il servizio prestato in scuole statali di ogni ordine e grado, scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, **in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.**

La legge n. 144 del 17 maggio 1999 art 68 dispone che “l’obbligo di istruzione e formazione può essere assolto nel sistema di istruzione scolastica nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

Al II comma è previsto che “l’obbligo di cui al I° comma si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di un qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell’apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all’altro (scuola/ centri di formazione professionale e viceversa). Quindi il sistema di educazione e formazione professionale stabilisce canoni paritari di funzioni, di servizio e di risultato.

La legge n. 62 del 10 marzo 2000, intitolata “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione all’art 1 comma 2 stabilisce che : “*si definiscono scuole paritarie a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti (come l’ordinamento regionale), in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali che a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzati dei requisiti di qualità ed efficacia. “*



La legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme Generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato “nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale (art 2, comma 1 lett d)

I due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale), sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che : a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall'uno all'altro; c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l'accesso all'esame di Stato.

La natura di Enti legalmente riconosciuti e convenzionati , degli Enti di Formazione professionale è pertanto chiaramente riconosciuta da un normativa nazionale, d auna normativa regionale e dal rilascio di appositi decreti dell'assessorato competente che autorizza lo svolgimento di tale attività con apposito accreditamento .

B) SUL DANNO SUBITO DA PARTE DEL SIG. ARCIDIACONO A SEGUITO DEL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE.

La condotta complessivamente tenuta dalle amministrazioni odierne convenute ha cagionato nei confronti del ricorrente un danno ingiusto per i motivi meglio di seguito specificati.

Il sig. Arcidiacono, presentava in data 20.04.2021, domanda di aggiornamento per l'inserimento nelle graduatorie ATA, chiedendo il riconoscimento del servizio prestato nella formazione professionale e indicando quale istituto capofila per il trattamento della domanda l'istituto I.C. Cannizzaro- Galatti Me.

In data 31.08.2021, avveniva la pubblicazione della graduatoria dalla quale si evinceva che al ricorrente era stato attribuito il punteggio di 15,02 per il profilo di assistente amministrativo senza valutazione del servizio prestato presso l'ente di formazione ENAIP.

Ma vi è di più.

Nel triennio 2017/20121, in data 12.04.2021 l'istituto comprensivo Cannizzaro- Galatti, istituto capofila anche per il triennio 2021/2024, rilasciava al ricorrente decreto n. 581 nel quale si convalidava il servizio prestato presso il Centro di Formazione.



Tale comportamento tenuto dall'Istituto Cannizzaro- Galatti è illegittimo e contraddittorio in quanto nel triennio 2017/2021 riconosceva al Sig. Arcidiacono il servizio prestato presso l'ente di Formazione Enaip , mentre nella valutazione della domanda di aggiornamento nel triennio successivo tale punteggio non veniva riconosciuto nonostante l'esistenza di un regolare decreto di convalida .

Tale incongruenza dimostra, che l'interpretazione del Dm 640/2017, nonché del successivo DM 50/2021, e la valutazione del servizio prestato presso gli Enti di Formazione Professionale, viene rimesso al libero arbitrio e alla libera scelta interpretativa dei Dirigenti scolastici.

Numerosi sono infatti i lavoratori della formazione professionale , che ancora oggi prestano servizio , con riconoscimento di punteggio, anche e soprattutto presso l'Istituto resistente e ai quali il punteggio non né mai stato decurtato.

Tutto ciò crea un evidente e chiara disparità di trattamento tra i soggetti utilmente inseriti in graduatoria, poiché i criteri selettivi non vengono applicati in maniera unitaria ed uniforme , determinando com'è chiaramente deducibile un chiaro ed illegittimo inserimento in graduatoria dei lavoratori che aspirano all'assunzione dell'incarico. Tale discriminazione viene anche documentalmente provata dal ricorrente con l'allegazione delle graduatorie dell'Istituto Francavilla di Sicilia e della richiesta di accesso agli atti con relative domande di inserimento , dei sig.rii Manitta Nicola e Tedesco Salvatore, lavoratori a cui è stato riconosciuto il servizio e che oggi regolarmente prestano servizio, nonché con la produzione documentale dell'elenco dei lavoratori che prestano regolare servizio come collaboratori ATA assunti con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Pascoli-Crispi.

Il ricorrente , viene pertanto pregiudicato preliminarmente per la mancata attribuzione del punteggio con valutazione del servizio prestato come servizio prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà (allegato A1 PUNTO B SEZIONE TITOLI DI SERVIZIO 7.2. b) e c)), come da consolidata giurisprudenza . (con attribuzione di tre punti per ogni anno di servizio)

In secondo luogo, il sig. Arcidiacono , ha subito il danno di avere un decurtamento del punteggio che gli era stato precedentemente attribuito con decreto n 581 del 12/04/2021 dell'Istituto Comprensivo Cannizzaro-Galatti, che aveva valutato il servizio come altri soggetti utilmente inseriti in graduatoria e



che oggi prestano regolare servizio, con attribuzione del punteggio di 0,60 per ogni anno di servizio, qualificando lo stesso come :

“ servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici” (allegato B PUNTO 9).

Tutto ciò determina un evidente pregiudizio al ricorrente, poiché indipendentemente da quale sia l'interpretazione che deve essere attribuita al DM e in particolare al servizio prestato negli enti di Formazione Professionale, non si può non tenere conto che tale comportamento degli Istituti capofila tenuti a verificare e valutare il servizio, nonché dell'USR provinciale che dovrebbe vigilare sul corretto operato degli stessi, ha determinato un evidente e impregiudicabile danno al ricorrente e a tutti i lavoratori che come lo stesso non hanno avuto valutato il servizio.

Laddove infatti il criterio di valutazione fosse stato unitario, così come unitaria l'interpretazione della norma, il ricorrente si sarebbe sicuramente trovato in una posizione in graduatoria maggiormente favorevole per lo stesso e avrebbe ricoperto il ruolo di assistente amministrativo anche con il solo riconoscimento dei punti che gli erano stati precedentemente attribuiti (punti 23,87).

SUSSISTENZA DEI REQUISITI DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM IN MORA .

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo quanto arbitrario comportamento posto in essere dall'amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di assistente amministrativo con il corretto punteggio.

Si tratta di una lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza anche in vista delle chiamate in corso per l'assunzione in servizio.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente (fumus boni iuris) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (periculum in mora) , giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevarebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario



Tutto ciò ritenuto e premesso il sig. Arcidiacono Alessandro, così come rappresentato e difeso

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale civile, sezione Lavoro, affinché , rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, accogliere le seguenti

DOMANDE

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA

1) -previa fissazione dell'udienza per la comparazione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art 700 c.p.c. , disponga l'inserimento dell'esponente nella relativa posizione in graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello per il profilo di assistente amministrativo, con il riconoscimento del servizio prestato presso gli enti di Formazione Professionale , come servizio di cui all' *allegato A1, punto 7.2, lettera CF*), *nella categoria "scuole di istruzione secondaria o artistica non statali parificate, legalmente riconosciute e convenzionate, per cui è previsto il dimezzamento del punteggio (3 punti l'anno per ogni anno di servizio.)*

2) - In via subordinata e sempre cautelare riconoscere il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio prestato presso gli enti di formazione Professionale , qualificando lo stesso , come fatto per altri aspiranti utilmente collocati in graduatoria , come servizio prestato alle dirette dipendenze *"dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici"* (*allegato B PUNTO 9- 0,60 punti per ogni anno*). *Conseguenzialmente annullare il decreto di rettifica del punteggio del 03/11/2021 e confermare il decreto di convalida dell'11/10/2018.*

NEL MERITO

3) Per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare, che a seguito del comportamento tenuto dall'Istituto capofila e dalla USR PROVINCIALE DI MESSINA, tenuta a vigilare sul corretto operato delle scuole, il sig. Arcidiacono Alessandro, ha subito un evidente danno, determinato dalla non adozione di un unico parametro interpretativo della norma che ha portato all'attribuzione del punteggio e alla diversa posizione degli aspiranti utilmente inseriti in graduatoria;

4) Conseguenzialmente riconoscere il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio come servizio di cui all' *allegato A1, punto 7.2, lettera CF*), *nella categoria "scuole di istruzione secondaria o artistica non statali*



pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, per cui è previsto il dimezzamento del punteggio (3 punti l'anno per ogni anno di servizio).

5) in via subordinata , riconoscere il diritto della ricorrente ad essere inserita in graduatoria con attribuzione di punti 0,60 per ogni anno , con riconoscimento del servizio prestato , come per altri soggetti utilmente inseriti in graduatoria, come servizio prestato alle dirette dipendenze “*dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici*” (allegato B PUNTO 9-0,60 punti per ogni anno).

6) Per l'effetto ordinare all'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia (U.S.R. Sicilia) , Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ed ove occorra al MIUR di procedere alla correzione delle suddette graduatorie ad esaurimento, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi spettanti .

7) Ordinare alle amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'inserimento nelle graduatorie.

8) Emettere le eventuali ulteriori statuizioni consequenziali ed opportune

9) In via istruttoria ordinare all'istituto capofila la produzione documentale dei contratti di lavoro stipulati con i collaboratori amministrativi negli ultimi tre anni e le domande di inserimento da questi ultimi presentate .

Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori anche in esito alle difese avverse .

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre , in solido, a beneficio dell'antescritto procuratore antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato **si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e nulla è dovuto, poiché il reddito del ricorrente e quello dei familiari conviventi non è superiore ad € 34.107,72.**

Si allegano in copia i seguenti documenti:

1. Copia domanda inserimento graduatorie ATA
2. Copia scheda valutazione titoli;
3. Copia decreto di convalida;
4. Produzione documentale su soggetti utilmente collocati in graduatoria con valutazione titoli
5. Graduatoria definitiva personale ATA
6. Sentenza Tribunale Torre Annunziata del 12/02/2020 Rg n. 2892/2019;
7. CCNL FORMAZION EPROFESSIONALE



8. SENTENZA Cass. civ. Sez. lavoro, 22/12/2003, n. 19606, D'Avico c. Soc. Barilla Alimentare
9. L 53 DEL 28.03.2003
- 10.D.LGS N. 61 DEL 13 APRILE 2017
- 13 .Decreti di accreditamento Enti presso cui la ricorrente ha prestato servizio;
- 14.Estratto conto contributivo
- 15.Autocertificazione della situazione reddituale
- 16.Procura alle liti;
- 17.DDG 5562 DEL 24.10.2018
- 18.DA 2944 del 29 dicembre 2005

Messina 25 Novembre 2021

Avv Giuseppa Marabello

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei contro interessati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

La sottoscritta avvocato Giuseppa Marabello , considerata la numerosità dei litisconsorti interessati, considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato ,altresì ,che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di i docenti iscritti nella II e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in cui il ricorrente è attualmente iscritto in terza fascia, valide per gli aa.ss. 2020- 2022, i docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" del ricorrente nella I e II fascia delle GPS del a Provincia di Messina, valide per il triennio 2020/2022 e seguenti, che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio del ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web



istituzionale del MIUR. http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami-proclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero 26 di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso ;

d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “i docenti iscritti nella II e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in cui il ricorrente è attualmente iscritto in terza fascia, valide per gli aa.ss. 2020-2022, i docenti che in virtù dell'inserimento “pleno iure” del ricorrente nella I e II fascia delle GPS della Provincia di Messina, valide per il triennio 2020/2022 e seguenti, che sarebbero scavalcate in graduatoria e nel punteggio del ricorrente;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Messina 25 Novembre 2021

Avv Giuseppa Marabello

